



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 107 Registro Delibere

copia per uso amministrativo

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:DDL 3/2017 LEGGE SULLA MONTAGNA: ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE: SOLLECITO APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ARS.  
RINVIO SEDUTA A DATA DA DESTINARSI.-**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di NOVEMBRE, alle ore 17,00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 BENTIVEGNA STEFANO	SI		
2 SCOZZARELLA ENRICO	SI		
3 DRAIA' ROBERTO		SI	
4 RUTA DEBORA	SI		
5 D'ANGELO FILIPPA	SI		
6 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI		
7 ARENA FABIO		SI	
8 AUZZINO CARMELO	SI		
9 PECORA SARA		SI	
10 ALESSI ANTONIO		SI	
11 PROFETA GIUSEPPE	SI		
12 ARCURIA GIUSEPPE	SI		
13 DRAGA' CONCETTA	SI		
14 SPERANZA GIUSEPPE	SI		
15 CAVALLARO MARIA GRAZIA	SI		
	<b>PRESENTI</b> N° 11	<b>ASSENTI</b> N° 4	
Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella.-			
Partecipa il Segretario Comunale supplente Dott.ssa Silvana Arena.-			
Sono presenti per l'Amm.ne Com.le il Sindaco Francesca Draia', e gli Ass.ri Auzzino e Platania.			

**OGGETTO:DDL 3/2017 LEGGE SULLA MONTAGNA: ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE: SOLLECITO APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ARS.  
RINVIO SEDUTA A DATA DA DESTINARSI.-**

**Il Sindaco Francesca Draia** illustra il contenuto della proposta di grande rilievo che, se approvata, verrebbe a produrre indubbi benefici per le realtà sociali ed economiche dei Comuni montani.

**Il Consigliere Speranza** fa presente che già da tempo 121 Comuni su 132 hanno sottoscritto la petizione. Fa, altresì, presente che l'area di Dittaino è stata inserita tra le ZES (zone economiche speciali) in un tavolo cui ha partecipato solo il Comune di Toina a riprova del fatto che questo Ente è lontano dai centri decisionali dove si assumono le iniziative più importanti per il territorio.

La questione è di estrema rilevanza e va affrontata in un'aula qualificata, alla presenza di esperti in economia e conoscenza del territorio come ad es. il Prof. Gambacurta nostro concittadino che insegna alla Sapienza di Roma e altri esperti: il voto sarà certo favorevole, ma la questione non può, a suo parere, esaurirsi così.

**Il Consigliere Roccazzella** rileva che possono essere promossi incontri con soggetti qualificati presenti in loco, che possono fornire approfondimenti sulla questione certo assai rilevante, in quanto ben conoscono il nostro territorio; non crede sia necessaria la presenza di esperti che vengano da lontano. Preannuncia voto favorevole alla proposta.

**La Consigliera D'Angelo** si associa alle valutazioni compiute dal Consigliere Roccazzella e preannuncia anch'essa voto favorevole alla proposta.

**La Consigliera Dragà** si dichiara favorevole alla proposta in trattazione.

Stante che nessun altro Consigliere chiede di parlare il Presidente pone ai voti per alzata e seduta la proposta in oggetto che risulta approvata all'unanimità dei voti degli 11 Consiglieri presenti e votanti.

Per effetto dell'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori il Presidente proclama che il Consiglio Comunale

#### **HA DELIBERATO**

Approvare la proposta avente ad oggetto:"DDL 3/2017 LEGGE SULLA MONTAGNA: ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE: SOLLECITO APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ARS", che viene allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

A questo punto il **Consigliere Speranza** propone il rinvio dei seguenti affari a data da destinarsi ringraziando la Consigliera Ruta per la presenza in aula nell'odierna seduta nonostante le sue delicate condizioni.

**Il Consigliere Roccazzella** critica la proposta di rinvio del Consigliere Speranza anche alla luce della motivazione adottata: la Consigliera Ruta assente da innumerevoli sedute, stasera giust'appunto è venuta a dare manforte alla minoranza, approfittando di qualche assenza tra i banchi della maggioranza.

**Il Presidente Scozzarella** a sua volta rileva che dette assenze non sono mai state né comunicate né giustificate dalla Consigliera Ruta, correndo la stessa il rischio della decadenza secondo le provisions del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il Presidente **pone quindi ai voti la proposta di rinvio della seduta a data da destinarsi** del Consigliere Speranza che risulta **approvata all'unanimità dei voti degli 11 Consiglieri** presenti e votanti – esito accertato e proclamato con l'assistenza degli scrutatori.

Il Presidente, quando sono le ore 19,55, scioglie quindi la seduta del Consiglio Comunale che era stata convocata con ordine del giorno n° 14019 di prot. del 13.11.2019.



## **COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

( Libero Consorzio di Enna )

**OGGETTO: DDL 3/17, Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell' ARS**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Proponente: Il Sindaco**

Premesso che:

- 1) il 24,5 per cento del paesaggio (territorio) siciliano e dunque quasi un quarto del totale, è montuoso e soffre di gravi disagi sociali ed economici legati alla forte crisi che da tempo attanaglia le zone montane;
- 2) le cause del disagio appaiono facilmente riconducibili alla difficoltà di accesso ai servizi essenziali pubblici e privati, alla grave carenza di infrastrutture che rendono il paesaggio difficilmente accessibile e gli scambi commerciali profondamente problematici;
- 3) il paesaggio è inoltre reso estremamente fragile a causa dei fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e di incendi boschivi;
- 4) da tale situazione deriva un contesto di grave marginalità dei paesaggi montani e di profondo svantaggio rispetto ad altre aree regionali, al quale è necessario porre rimedio attraverso interventi di recupero e di rivitalizzazione per evitare l'abbandono dei centri abitati, il diffondersi del disagio sociale innescato dalla mancanza di lavoro, e la scomparsa delle tradizioni e della cultura dell'intero paesaggio interessato;
- 5) la necessità di intervenire efficacemente per contrastare il fenomeno dell'abbandono è inoltre collegata alla constatazione che nei paesaggi montani sono concentrate risorse naturali, ambientali, paesistiche e culturali uniche e irripetibili, le quali costituiscono opportunità di sviluppo che vale la pena

salvaguardare con una accorta politica di agevolazione all'insediamento di nuova popolazione e di nuove attività produttive;

- 6) il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita degli abitanti delle aree montane appare strettamente connesso a due elementi fondamentali: la quantità e qualità dei servizi alla popolazione presenti sul paesaggio, nonché l'accessibilità, intesa sia come presenza di infrastrutture materiali, in grado di assicurare un'efficiente mobilità interna ed esterna, che immateriali, in grado di permettere l'accesso a collegamenti telematici per contrastare il digital divider;
- 7) tra gli strumenti ritenuti più adeguati per migliorare le condizioni di sviluppo del paesaggio si ricomprende la leva delle agevolazioni fiscali in coerenza con una politica di incentivazione delle Zone Franche Montane, allo scopo di recuperare il deficit competitivo di cui soffrono storicamente le comunità e le imprese allocate nel paesaggio montano;

Considerato che:

- 1) La Regione Siciliana non può continuare ad esimersi di agevolare, realmente, l'insediamento residenziale e/o produttivo in Sicilia o la permanenza sul territorio dei siciliani.
- 2) Lo può fare in autonomia su iniziativa del Parlamento siciliano, in quanto i ben noti articoli 36, 37 e 38 dello Statuto consentono la determinazione delle aliquote fiscali parametriche esclusivamente al fabbisogno finanziario della Regione. 3) Non si tratta pertanto di una agevolazione finanziata con risorse esterne al perimetro della contabilità regionale e pertanto non costituiscono un aiuto di Stato. Si tratta, piuttosto, della previsione di interventi che rispettano sia una norma di rango costituzionale, quale è lo Statuto Siciliano, sia il 2° comma, dell'art. 27, della legge 42/2009, sia l'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

La Sicilia non ha ancora adottato misure fiscali coerenti con la ben nota sentenza della Corte di giustizia c-88/03 del 6 settembre 2006 e nel pieno rispetto delle seguenti

condizioni:

- chesia stata adottata da un'autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale;
- chela decisione sia stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto;
- che le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate

da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo nazionale.

Rilevato che: 1) il CIPE ha definito Aree di montagna particolarmente svantaggiate quelle aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. sul livello del mare o con acclività superiore ai 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120 per cento della media comunitaria;

2) la fiscalità di sviluppo per le zone montane deve essere mirata ad assicurare condizioni di permanenza della popolazione residente nei paesaggi montani ed il superamento degli squilibri economico-sociali con le altre aree della regione, privilegiando la cura dell'ambiente naturale, la valorizzazione delle peculiari risorse umane, culturali e lo sviluppo delle attività economiche;

Rilevato altresì che:

su proposta dell'Associazione "Il Caleidoscopio", di Castellana Sicula (PA), dei Centri Commerciali Naturali di Gangi, Petralia Soprana, Polizzi Generosa, Nicosia, alte Madonie, Enna e di Casa Artigiani Palermo, Cia Palermo e dei Borghi più Belli d'Italia - Sicilia, la Commissione legislativa regionale "Attività Produttive" si era occupata di un disegno di legge, 981/15, ripresentato nel corso di questa Legislatura a cui è stato assegnato il n° 3/2017, già all'attenzione della su menzionata Commissione, inteso a incentivare le Zone Franche Montane a garanzia dello sviluppo delle aree più marginali;

il suddetto disegno di legge ha la finalità indirizzare le politiche di sviluppo in particolare a: a) conseguire la piena integrazione con il sistema economico regionale; b) garantire ai cittadini e alle imprese l'accesso ai servizi pubblici essenziali e ad altri servizi di utilità sociale; c) contenere lo spopolamento; d) favorire anche l'occupazione giovanile; e) salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico, le identità storiche, culturali e sociali; e) frenare il dissesto idrogeologico ed i fenomeni di desertificazione del suolo; g) favorire le attività economiche sfruttando tutte le risorse disponibili, incentivando la produzione e l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali, il turismo montano, l'artigianato, il commercio; h) promuovere l'associazionismo e l'aggregazione fra i comuni montani;

Ritenuto che: per sostenere le Zone Franche Montane appare di primaria importanza promuovere una politica fiscale di sviluppo che spinga le imprese ad investire in tali paesaggi; per la suddetta finalità è, inoltre, opportuno attuare politiche coerenti da parte dei diversi livelli di governo tramite interventi posti in essere utilizzando le risorse europee, nazionali e regionali; Vista la proposta trasmessa dal Comitato Promotore del DDL 3/2017 ed acquisita al prot. n. 2392 del 01/02/2018, avente ad oggetto: " ordine del Giorno del Consiglio comunale a sostegno dell'approvazione del DDL 3/17 "Legge sulla montagna. Istituzione delle zone franche Montane";

Visti: l'art. 44- , 2° comma della Costituzione ; l' art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; l'art. 27, 2° comma, della legge 5 maggio 2009, n.-4-2; gli articoli 14, 17, 20, 36, 37, 38 e 42 dello Statuto della Regione Siciliana; l'art. 79 del D.lgs n. 118/2011; l'art. 44, co. 2 della Costituzione;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; la legge regionale 12 maggio 2010, n.11; il vigente Statuto Comunale;


Considerati gli uniformi orientamenti comunitari riguardo alle prerogative delle Regioni a Statuto speciale ed in particolare la **Sentenza della Corte di Giustizia C-88/03 del 6 settembre 2006;**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- a) Sollecitare l'approvazione del Disegno di Legge 3/17, denominato "Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane" - che consta di n. 7 articoli e che, allegato alla presente proposta ne costituisce parte integrante, da parte dell' Assemblea Regionale Siciliana nonché la copertura delle risorse finanziarie necessarie.
- b) Inserire, tra l'altro, nel disegno di legge l'ESONERO del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e l'ESENZIONE:
- ai fini delle imposte dirette, del reddito prodotto all'interno della zona franca;
  - ai fini IRAP, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella Zfm;
  - dell'IMU, per gli immobili siti nella Zfm, posseduti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
  - Riduzione delle aliquote IVA attualmente applicate, diversificandole in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese.

Il Sindaco

Dott.ssa Francesca Draia



**Proposta di Emendamento al disegno di legge  
n. 3/2017 del 27 aprile 2017**

VISTO l'art. 44, 2° comma della Costituzione;

VISTO l'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO l'art. 27, 2° comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTI gli articoli 14, 17, 20, 36, 37, 38, e 42 dello Statuto della regione Siciliana;

VISTO l'art. 79 del D.lgs n. 118/2011;

COSINDERATI gli uniformi orientamenti comunitari riguardo alle prerogative delle Regioni a statuto speciale ed in particolare Sentenza della Corte di Giustizia C-88/03 del 6 settembre 2006;

Acquisito il parere, rilasciato congiuntamente, dagli uffici legislativi dell'ARS e della Regione Siciliana,

Su proposta della III Commissione Attività produttive si emana la seguente legge:

**Art. 1 Ambito di applicazione**

Ai fini della individuazione delle Zone Franche Montane si adotta la definizione di "Aree di montagna particolarmente svantaggiate" già utilizzata dal CIPE alla stregua della quale sono così definite quelle aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. sul livello del mare o con acclività superiore ai 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120 per cento della media comunitaria.

**Art. 2 Territori montani**



L'individuazione dei territori montani di cui all'articolo 1 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le Attività produttive, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art.3 Caratteristiche dei benefici**

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi tre periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2018 e fino all'anno 2021, per gli immobili siti nelle zone franche montane posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento.

L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

### **Art. 4 Aliquote IVA**

Alle attività produttive che hanno la sede ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, media e grandi imprese. Alle restanti attività produttive si applica l'aliquota IVA del 25 per cento.

### **Art. 5 Beneficiari**

Le agevolazioni della presente legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana antecedentemente al 1° gennaio 2018.


### **Art. 6 Norma finanziaria**

Con decreto dell'Assessore all'Economia e dell'Assessore alle Attività produttive entro trenta giorni dalla emanazione della presente legge sarà individuato il prevedibile impegno finanziario richiesto e la relativa copertura.

### **Art. 7 Norma finale**

Con decreto del Presidente della Regione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le disposizioni applicative della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.



**IL SINDACO**  
**Francesca Draia**



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
Libero Consorzio Comunale di Enna  
(L.R. n. 15/2015)

***PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE***

**Oggetto: PARERE DI REGOLARITA' TECNICA – DDL 3/17, Legge sulla Montagna.  
Istituzione delle Zone Franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell' ARS**

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge regionale 30/00, in ordine alla  
regolarità tecnica inerente DDL 3/17, Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone  
Franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell' ARS  
si esprime parere: *FAVOREVOLE***

Sede Municipale, 08.11.2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*(Dott. Pierpaolo Nicolosi )*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**F.to Stefano Bentivegna**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Enrico Scozzarella**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dr.ssa Silvana Arena**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 2.12.2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- **decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE